

- su un'assenza di pregiudizio alla sicurezza pubblica ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto:
  - la circostanza che terzi si siano espressi in tali documenti «in modo confidenziale» è inoperante in quanto il regolamento n. 1049/2001 non consente ad un'istituzione di rifiutare un accesso al documento per tutelare ipotetici «terzi»;
  - l'argomento del Consiglio diretto a «tutelare» l'integrità fisica degli osservatori, dei testimoni e delle fonti caratterizza una volontà di tutela degli interessi privati di tali persone e non riguarda la sicurezza pubblica; e
  - il Consiglio ha sempre la possibilità, per conciliare la preoccupazione di discrezione nei confronti di talune persone pur soddisfacendo l'interesse del pubblico, di limitare l'accesso del pubblico ai documenti richiesti eliminando, in detti documenti, i riferimenti nominativi che consentono l'identificazione dei «terzi»;
- sull'esistenza di una divulgazione precedente dei documenti richiesti.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)

**Ricorso proposto il 23 novembre 2009 — Comercial Losan/UAMI — McDonald's International Property (Mc. baby)**

**(Causa T-466/09)**

(2010/C 24/106)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Comercial Losan, SLU (Saragoza, Spagna) (rappresentante: avv. A. Vela Ballesteros)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* McDonald's International Property Co. Ltd (Delaware, Stati Uniti)

**Conclusioni della ricorrente**

- Accogliere il ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso 1<sup>o</sup> settembre 2009, procedimento R 1706/2008-1, Mc Baby/Mc Kids, relativa al procedimento

di opposizione n. B 1049362 (domanda di marchio comunitario n. 4 441 393), procedendo alla registrazione del marchio comunitario richiesto, e

- condannare l'UAMI alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente.

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «Mc. Baby» (domanda di registrazione n. 4 741 393) per prodotti e servizi delle classi 25, 35 e 39.

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* McDonald's International Property Co. Ltd.

*Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione:* il marchio figurativo comunitario contenente l'elemento denominativo «McKids» (marchio n. 3 207 354), per prodotti delle classi 16, 25 e 28; il marchio denominativo comunitario «McDONALD'S» (marchio n. 62 497), per prodotti e servizi delle classi 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 41 e 42; il marchio figurativo comunitario contenente l'elemento denominativo «McDONALD'S» (marchio n. 62 521), per prodotti e servizi delle classi 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 41 e 42.

*Decisione della divisione di opposizione:* accoglimento parziale dell'opposizione.

*Decisione della commissione di ricorso:* accoglimento parziale del ricorso.

*Motivi dedotti:* interpretazione e applicazione incorrette dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sostituito dal regolamento n. 207/2009.

**Ricorso proposto il 19 novembre 2009 — Stelzer/Commissione**

**(Causa T-467/09)**

(2010/C 24/107)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Dierk Stelzer (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. F. Weiland)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee